VERBALE DI PARZIALE MODIFICA DELL'ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL 7 GIUGNO 2019

Tra CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL, rappresentata da Giulia Tolve

E

Le OO. SS. Filcams CGIL, rappresentata da Luca De Zolt, Fisascat CISL, rappresentata da Elena Maria Vanelli e Ulltucs, rappresentata da Gabriele Fiorino, unitamente al coordinamento delle RSA di CWT e alle strutture territoriali

PREMESSO CHE

In data 7 giugno 2019 le Parti hanno sottoscritto l'accordo integrativo per il triennio 2019 – 2021 che prevede, tra gli altri, all'articolo 2 la regolamentazione del part time misto multiperiodale.

In data 18 novembre 2019 sono stati comunicati i nuovi orari di tutti gli FSC italiani, che hanno previsto, a partire dal 7 gennaio 2020, l'apertura alle ore 8.30 e la chiusura alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì, al fine migliorare la produttività e l'efficienza della funzione Traveler Experience e consentire un migliore bilanciamento dei tempi di vita/lavoro dei dipendenti ivi impiegati.

In data 21 novembre 2019 le Parti si sono incontrate ed hanno convenuto che, alla luce delle intervenute variazioni orarie di cui al paragrafo che precede, sussiste la necessità di modificare l'articolo 2 dell'accordo integrativo citato, al fine di armonizzare le regole dell'istituto del Part Time multiperiodale con il nuovo regime orario previsto per gli FSC.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Le premesse formano parte integrante del presente verbale.

2. A far data dalla sottoscrizione del presente verbale, l'articolo 2 dell'accordo integrativo per il triennio 2019 – 2021 siglato in data 7 giugno 2019, deve considerarsi integralmente annullato e sostituito come segue:

2. PART TIME MISTO MULTIPERIODALE

Con riferimento all'accordo sottoscritto il 4 dicembre 2017, le Parti confermano la volontà di perseguire schemi di orario di lavoro che privilegino la flessibilità organizzativa, nell'ottica di potenziare le possibilità di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. In merito all'andamento dell'attuazione dell'istituto del part time misto multiperiodale, le Parti osservano una limitata applicazione dell'Istituto, nonostante si confermi l'interesse nell'introduzione dello stesso e concordano pertanto sull'opportunità di modificare gli schemi di orario previsti, nell'ottica di favorirne una più ampia diffusione. Pertanto, le Parti concordano quanto segue.

A. Le Parti confermano l'applicazione del sopracitato istituto solo alla Funzione Traveler Experience, confermando l'articolazione di orario di lavoro a part time misto multiperiodale,

previa richiesta su base volontaria anche in sostituzione ai limiti di cui agli articoli 47-48 CCNL applicato.

B. Al fine di conciliare le richieste ricevute, le esigenze aziendali e l'andamento del business, l'Azienda si riserverà di accogliere le richieste in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e comunque non oltre il 4% della popolazione con mansioni di Travel Counselor, tenendo in considerazione la suddivisione delle richieste tra le varie sedi e team di appartenenza.
Si stabilisce l'ordine di precedenza delle richieste, che sarà il seguente:

- *Lavoratori con figli di età inferiore ai 12 anni;*
- *Lavoratori con comprovate esigenze di assistenza a familiari diretti così come previsto dalla legge n. 53/2000 e successivi aggiornamenti e dalla legge n. 170/2010 e successivi aggiornamenti;*
- *Lavoratori che matureranno il diritto alla pensione entro i successivi 4 anni, previa presentazione di opportuna documentazione INPS.*

C. Il lavoratore a PT misto multiperiodale sottoscriverà un accordo che consentirà la variazione del numero di ore lavorate settimanalmente e la loro collocazione temporale, regolata in attuazione degli stessi criteri e meccanismi di distribuzione dell'orario previsti per i lavoratori a tempo pieno.

D. In considerazione dei picchi e delle potenziali esigenze di flessibilità richieste ai lavoratori, le Parti hanno raggiunto un'intesa che, sostituendo integralmente quanto previsto dall'Accordo 4 dicembre 2017, prevede la seguente variazione dell'orario di lavoro settimanale, visibile nel sistema di turnistica in uso:

a. MODULO A: orario di lavoro: 40 ore settimanali, applicabile nei seguenti mesi Maggio, Settembre, Ottobre e Novembre (cosiddetti mesi "di picco");
b. MODULO B: orario di lavoro: 30 ore settimanali, applicabile nei seguenti mesi: Marzo, Giugno, Agosto, Dicembre (cosiddetti mesi "standard");
c. MODULO C: orario di lavoro: 20 ore settimanali, applicabile nei seguenti mesi Gennaio, Febbraio, Aprile e Luglio (cosiddetti mesi "non di picco").

E. I MODULI A-B-C saranno regolati dalle seguenti turnistiche, pertanto i dipendenti rientreranno in uno dei seguenti possibili turni:

a. MODULO A: orario di lavoro: 40 ore settimanali, organizzate secondo le turnistiche attualmente in applicazione per tutti i lavoratori Full Time

b. MODULO B: orario di lavoro: 30 ore settimanali:

- *Lunedì, Martedì: 8 ore*
- *Mercoledì: 6 ore*
- *Giovedì, Venerdì: 4 ore*

c. MODULO C: orario di lavoro: 20 ore settimanali:

- *Lunedì, Martedì 6 ore*
- *Mercoledì, Venerdì: 4 ore*
- *Giovedì: riposo*

F. La concreta individuazione degli orari settimanali avverrà con programmazione mensile e sarà comunicata ai lavoratori all'inizio del mese per il mese successivo, visibile nel sistema di turnistica in uso. I dipendenti che aderiscono all'orario part time misto, durante i mesi "standard" e "non di picco" (MODULI B e C) svolgeranno i seguenti turni:

- *Nelle giornate da 6 ore i turni saranno i seguenti: 8.30 – 14.30*
 12.00 – 18.00
 13.00 – 19.00

- *Nelle giornate da 4 ore i turni saranno i seguenti: 8.30 – 12.30*
 14.00 – 18.00
 15.00 – 19.00

G. L'adesione alla suddetta trasformazione oraria sarà di natura individuale e volontaria, anche in sostituzione ai limiti e a tutte le previsioni di cui agli artt. 47 e 48 CCNL vigente.

H. Le Parti si impegnano ad effettuare incontri di monitoraggio fino al termine del primo ciclo di 12 mesi di applicazione del nuovo schema di orario. Al termine del primo ciclo di 12 mesi, le Parti valuteranno anche meccanismi di rotazione per l'accesso allo strumento.

3. Tutte le ulteriori previsioni dell'accordo integrativo per il triennio 2019 – 2021, non modificate dal presente verbale, restano integralmente confermate per come previste dall'accordo integrativo stesso, siglato in data 7 giugno 2019.

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma, 20 gennaio 2020.

CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.

Filcams – CGIL

Fisascat – CISL

UILTUCS